



COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

Provincia di Varese
Via Roma 16/A - C.A.P. 21014 – Tel. 0332 625511
www.comune.laveno.va.it
Codice Fiscale / Partita I.V.A 00213100126

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 2 del 10/01/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025.

L'anno **2025**, addì **dieci** del mese di **Gennaio** alle ore **20:30**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in seguito ad avvisi scritti di convocazione nei modi e termini prescritti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito **in presenza e in diretta streaming** il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal Sindaco **Dott. Santagostino Luca Carlo Maria** e con l'assistenza del **Il Vice Segretario Bruno Bresciani**.

Tenuto conto dei presenti all'appello iniziale, nonché delle successive presenze e assenze, all'inizio della trattazione del presente argomento risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	Presenti
1	Santagostino Luca Carlo Maria	SI
2	Belfanti Elisabetta	SI
3	Sacchiero Paola	SI
4	Poroli Luca	SI
5	Bardelli Fabio	SI
6	Sonzogni Barbara	SI
7	Bonadiman Francesco	SI
8	Prencis Eduardo	SI
9	Iodice Mario	NO
10	Trezzi Andrea	NO
11	Besana Giuliano	NO
12	Bevilacqua Paola Sabrina	NO
13	Anania Francesco	NO

PRESENTI: 8

ASSENTI: 5

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e, secondo l'ordine del giorno, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Il dibattito della seduta consiliare è integralmente registrato tramite la piattaforma digitale utilizzata per la diretta streaming ed oggetto di relativo verbale di trascrizione.

È presente il Responsabile di Settore Affari Generali dott. Bresciani Bruno.

Sono presenti gli assessori: dott.ssa **GOMIERO ALICE**

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sottoestesa proposta deliberativa il cui testo, così come predisposto e trasmesso dal Responsabile del Settore Servizi finanziari e tributi viene di seguito riportato in corsivo virgolettato.

“Premesso che:

- *il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);*
- *la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);*
- *il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria (Imu);*
- *con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.06.2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (Imu) per le annualità d’imposta a partire dal 2020;*
- *con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 09.01.2024 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell’imposta municipale propria (Imu) per l’annualità 2024 come segue:*

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE IMU
<i>Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7</i>	<i>Esente</i>
<i>Immobili non espressamente assoggettati a diversa aliquota</i>	<i>10,6‰</i>
<i>Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (* Si applica una detrazione di € 200,00</i>	<i>6,0‰</i>
<i>Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)</i>	<i>Esenti</i>
<i>Fabbricati rurali strumentali</i>	<i>1,0‰</i>
<i>Immobili iscritti o iscrिवibili in catasto edilizio urbano nelle categorie catastali: C/1(negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro), nel gruppo catastale D, esclusi i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituto di credito, cambio e assicurazione con finalità di lucro), e nel gruppo catastale B</i>	<i>9,5‰</i>
<i>Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (* Si applica una detrazione di € 200,00</i>	<i>6,0‰</i>

Terreni agricoli	Esenti
------------------	--------

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consentiva di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

- con decreto 7 luglio 2023 il Mef ha individuato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'Imu ai sensi dell'art. 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160 del 2019;
- con il medesimo decreto di cui al punto precedente sono state fissate le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Mef del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;
- il comma 1 dell'art. 6ter del decreto legge 29 settembre 2023, n. 132 convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 ha differito all'annualità d'imposta 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'Imu tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Mef;
- con decreto 6 settembre 2024 il Mef ha modificato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'Imu ai sensi dell'art. 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160 del 2019 approvando il nuovo Allegato "A" sostitutivo di quello approvato con il predetto decreto 7 luglio 2023;
- il Mef ha reso disponibile l'applicazione per la elaborazione e trasmissione del predetto prospetto.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente,
- l'ultimo periodo del comma 767 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiunto dalla lettera b) del comma 837 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che dispone che, in deroga alla "ultrattività" delle aliquote vigenti nell'anno precedente in ipotesi di mancata

pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale delle aliquote entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, prevista dal comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal terzo periodo del comma stesso comma 767 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal predetto comma 757 e pubblicata nel termine di cui al comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

Ritenuto necessario, nell'ambito delle politiche finanziarie di questa Amministrazione tese al mantenimento degli equilibri di bilancio, stabilire le aliquote da applicare all'imposta in oggetto a decorrere dall'anno 2025 mantenendo le differenziazioni e le agevolazioni già in essere nell'anno 2024.

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in merito alla competenza dell'organo deliberante;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti ed allegati i seguenti pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.i. e m., dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il D. Lgs. n°267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Il **Sindaco. dott. Luca Carlo Maria Santagostino**, dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto al secondo punto dell'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare ed espone la proposta deliberativa:

"Come abbiamo sempre fatto negli anni precedenti riconfermiamo anche per il 2025 le aliquote che sono state approvate per gli anni precedenti che sinteticamente vado a ricordare.

Le abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7 sono esenti, gli immobili non espressamente assoggettati a diversa aliquota hanno una aliquota del 10,6 × 1000, le abitazioni principali assimilabili e relative pertinenze di categoria catastale A1, A8, A9 si applica l'aliquota del 6 × 1000 con una detrazione di 200 €, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permangono tali destinazioni e non siano in ogni caso locati, quindi fabbricato merce sono esenti, i fabbricati rurali strumentali scontano l'1 × 1000, gli immobili iscritti o iscrivibili in catasto edilizio urbano nella categoria catastale C1, negozio bottega, C3 laboratori per arti e mestiere, C4 fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fini di lucro, gruppo categoria D esclusi i fabbricati classificati nella categoria D5, istituti di credito, cambio, assicurazioni con finalità di lucro e nel gruppo catastale 6 scontano l'aliquota del 9,5 × 1000, gli alloggi regolarmente assegnati all'istituzione autonoma per le case popolari e gli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP si applicano l'aliquota del 6 × 1000 con una detrazione di 200 €; i terreni agricoli sono esentati.

Quindi passiamo alla approvazione del punto."

Non registrandosi richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali il Sindaco pone in votazione la suesposta proposta deliberativa.

Con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

- **Presenti n. 8;**
- **Voti favorevoli n. 8;**
- **Voti contrari n. 0;**
- **Astenuti n. 0.**

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate e trascritte:

1. **“Di approvare** le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2025 come riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, precisando che detto prospetto è stato elaborato a mezzo l'applicazione informatica resa disponibile sul Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. **Di demandare** al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione alle disposizioni previste dal decreto del Mef 7 luglio 2023.
3. **Di determinare**, per l'anno 2025, la detrazione d'imposta di euro 200,00 per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, prevista dall'articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii.
La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica anche:
 - all'unità immobiliare e pertinenze della stessa, assimilata all'abitazione principale dal regolamento comunale IMU, articolo 10, e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
4. **Di dare atto che:**
 - i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) sono quelli stabiliti con delibera della Giunta comunale n. 60 del 13.8.2014.
 - i terreni agricoli sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, in quanto il Comune di Laveno Mombello è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
5. **Di riservarsi** l'approvazione delle opportune modifiche a seguito dell'eventuale approvazione di norme legislative sopravvenienti.”

Con successiva, separata votazione espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

- **Presenti n. 8;**
- **Voti favorevoli n. 8;**
- **Voti contrari n. 0;**
- **Astenuti n. 0.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Santagostino Luca Carlo Maria
Sottoscritto digitalmente

IL VICE SEGRETARIO
Bruno Bresciani
Sottoscritto digitalmente



COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

Provincia di Varese
C.A.P. 21014 - Via Roma 16/A – Tel. 0332 625511
www.comune.laveno.va.it
Codice Fiscale / Partita I.V.A 00213100126

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 2 del 10/01/2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta e si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo on-line del Comune, dal 31/01/2025 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, a tutto il 15/02/2025, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Data, 31/01/2025

L'INCARICATO
MARIA PIA CASADEI
Sottoscritto digitalmente



COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

Provincia di Varese
C.A.P. 21014 - Via Roma 16/A – Tel. 0332 625511
www.comune.laveno.va.it
Codice Fiscale / Partita I.V.A 00213100126

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 2 del 10/01/2025

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo ente dal 31/01/2025 al 15/02/2025 con numero 107.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/02/2025. Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Data, 27/02/2025

IL RESPONSABILE
BRUNO BRESCIANI
Sottoscritto digitalmente

Comune di Laveno Mombello
Provincia di Varese

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 02/01/2025

Il Responsabile del Settore
Servizi finanziari e tributi
VERONICA TAMBORINI
Sottoscritto digitalmente

Comune di Laveno Mombello
Provincia di Varese

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 02/01/2025

Il Responsabile del Settore
Servizi finanziari e tributi
VERONICA TAMBORINI
Sottoscritto digitalmente

MOTTA Rag. PAOLO LUIGI

Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Spett.le
COMUNE DI LAVENO-MOMBELLO
Via Roma n. 16/A
21014 – LAVENO-MOMBELLO (VA)

Verbale n. 16 del 31.12.2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2025**

Il Sottoscritto *Paolo Luigi Motta*, nominato Revisore Unico del Comune di LAVENO MOMBELLO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 01.07.2024;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente all'oggetto "Approvazione aliquote Imposta municipale propria IMU anno 2025".

Visto l'allegato prospetto elaborato mediante l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Mef – portale del federalismo fiscale;

Premesso che l'art. 239 comma 1 lettera B n.7 del D. Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10/10/2012 n.174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Dato atto che le aliquote e le detrazioni relative all'imposta in oggetto sono conformi alle normative vigenti e coerenti con lo schema di bilancio approvato dalla Giunta comunale;

Dato atto inoltre che le aliquote e le detrazioni relative all'imposta in oggetto mantengono le differenziazioni e le agevolazioni già in essere nell'anno 2024,

In relazione alle proprie competenze;

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Laveno Mombello, 31 dicembre 2024

IL REVISORE UNICO
Rag. Paolo Luigi Motta

documento informatico sottoscritto digitalmente

E
LAVENO MOMBELLO
Comune di Laveno Mombello
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0000017/2025 del 02/01/2025
Firmatario: PAOLO LUIGI MOTTA

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%	
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,95%	
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	
Aree fabbricabili	1,06%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0,6%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria B, C Categoria catastale: - B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme - B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) - B/3 Prigioni e riformatori - B/4 Uffici pubblici - B/5 Scuole e laboratori scientifici - B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 - B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto - B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri - C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)	0,95%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 29/11/2024 alle 12:08:38